

---

## REGOLAMENTO SERVIZI D'INVESTIMENTO POLITICHE DI GESTIONE



VERSIONE:  
Approvato con delibera C.d.A. del  
13/06/2017

## Sintesi dei principali contenuti

### Politica di gestione dei conflitti di interesse

La politica di gestione dei conflitti di interesse in tema di servizi d'investimento definisce le modalità attraverso le quali la Banca identifica le situazioni che possono dar luogo a conflitti di interesse e stabilisce gli opportuni meccanismi per gestirli.

La Banca considera il conflitto di interessi come la particolare situazione che si viene a creare quando la stessa, propri soggetti rilevanti, o altri clienti per i quali la medesima stia agendo, possano trarre benefici e contestualmente danneggiare gli interessi di uno specifico cliente.

In relazione ai conflitti di interessi individuati, la Banca adotta idonee misure organizzative assicurando che i soggetti impegnati in attività che implicano un conflitto di interessi siano posti in condizione di agire in modo indipendente, così da evitare di incidere negativamente sugli interessi dei clienti. Nei casi in cui le misure adottate non risultino sufficienti, la Banca provvede ad informare i clienti (disclosure).

### Politica di gestione degli incentivi

La politica di gestione di gestione degli incentivi è volta a garantire che gli incentivi percepiti o pagati dalla Banca in relazione alla prestazione dei servizi di investimento non confliggano con il dovere della stessa di agire di in modo onesto, equo e professionale, per servire al meglio gli interessi dei clienti.

La Banca fissa i principi in base ai quali esaminare le eventuali competenze ricevute o pagate, le circostanze a fronte delle quali sono corrisposte, e la correlazione rispetto a servizi di investimento e/o accessori prestati alla clientela, al fine di garantire il rispetto dell'obbligo di non percepire/pagare da/a terzi incentivi considerati illegittimi.

### Operazioni personali soggetti rilevanti

La politica di gestione delle operazioni personali soggetti rilevanti disciplina le regole di comportamento che i soggetti rilevanti sono tenuti a rispettare in materia di operazioni personali, affinché le stesse non confliggano con l'obiettivo di servire al meglio l'interesse dei clienti e di garantire l'integrità dei mercati, contenendo i rischi di abusi e di violazioni per propri interessi personali, a danno dei clienti e del mercato stesso.

La Banca fissa altresì gli obblighi di riservatezza e di confidenzialità che gravano più in generale sul tutto il personale nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori.

## Cronologia delle modifiche apportate

Data	Approvazione	Note
20.03.2017	CdA	Revisione integrale regolamento servizi d'investimento
13.06.2017	CdA	Aggiornamento regolamento

---

**Indice**

---

<b>1.    NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>	<b>6</b>
1.1.   DISCIPLINA COMUNITARIA	6
1.2.   DISPOSIZIONI DI LEGGE	6
1.3.   DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI	6
1.4.   ORIENTAMENTI DI VIGILANZA	6
1.5.   LINEE GUIDA ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA	6
<b>2.    RISORSE COINVOLTE</b>	<b>7</b>
2.1.   UNITÀ ORGANIZZATIVE E RELATIVE RESPONSABILITÀ	7
2.1.1   Consiglio di amministrazione	7
2.1.2   Direzione generale	7
2.1.3   Direzione Commerciale	7
2.1.4   Area Finanza	7
2.1.5   Segreteria Generale	8
2.1.6   Ufficio Organizzazione	8
2.1.7   Funzione di Compliance	8
2.2.   RISORSE INFORMATICHE UTILIZZATE	9
<b>3.    POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE</b>	<b>10</b>
3.1.   CONFLITTI DI INTERESSE RILEVANTI	10
3.2.   PROCEDURA PER LA MAPPATURA DEI CONFLITTI DI INTERESSE CONNESSI AI SERVIZI D'INVESTIMENTO	12
3.3.   SEGNALAZIONI INTERNE DI POTENZIALI CONFLITTI DI INTERESSE	13
3.4.   MONITORAGGIO PER AGGIORNAMENTO PERIODICO DEI CONFLITTI	13
3.5.   COMUNICAZIONI AL CDA PER L'AGGIORNAMENTO DELLA MAPPATURA SUI CONFLITTI	14
3.6.   REGISTRO DEI CONFLITTI DI INTERESSE	14
3.7.   MISURE PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE	15
3.8.   DISCOSURE DEI CONFLITTI	16
<b>4.    POLITICA DI GESTIONE DEGLI INCENTIVI</b>	<b>17</b>
4.1.   PREMESSA	17
4.2.   LINEE GUIDA PER LA RILEVAZIONE E GESTIONE DEGLI INCENTIVI	18
4.3.   ASSEGNAZIONE DEI RUOLI E DELLE RESPONSABILITÀ	19
4.4.   MAPPATURA DEGLI INCENTIVI	19

<b>4.5.</b>	<b>DESCRIZIONE DEGLI INCENTIVI OGGETTO DI MAGGIOR ATTENZIONE</b>	<b>19</b>
4.5.1	Collocamento di quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio).	20
4.5.2	Gestioni patrimoniali gestite da Terzi	21
4.5.3	Collocamento di prodotti assicurativi con contenuto finanziario.	21
<b>4.6.</b>	<b>SCELTE DI BUSINESS E ORIENTAMENTO PREVALENTE</b>	<b>22</b>
<b>5.</b>	<b>POLITICA SULLE OPERAZIONI PERSONALI DEI SOGGETTI RILEVANTI</b>	<b>24</b>
<b>5.1.</b>	<b>INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI RILEVANTI</b>	<b>24</b>
<b>5.2.</b>	<b>DEFINIZIONE DI OPERAZIONE PERSONALE</b>	<b>25</b>
<b>5.3.</b>	<b>DISPOSIZIONI IN TEMA DI OPERAZIONI PERSONALI E OBBLIGHI PREVISTI IN CAPO AI SOGGETTI RILEVANTI</b>	<b>26</b>
<b>5.4.</b>	<b>OPERAZIONI PERSONALI VIETATE</b>	<b>26</b>
<b>5.5.</b>	<b>RESTRIZIONI ALL'OPERATIVITÀ DEI SOGGETTI RILEVANTI</b>	<b>27</b>
<b>5.6.</b>	<b>OPERAZIONI SEMPRE AMMESSE</b>	<b>28</b>
<b>5.7.</b>	<b>OPERAZIONI SOGGETTE A VERIFICA</b>	<b>29</b>
5.7.1	Operazioni svolte per il tramite della Banca	29
5.7.2	Operazioni svolte per il tramite di intermediari diversi	29
<b>5.8.</b>	<b>ACCETTAZIONE DELLE REGOLE DI CONDOTTA</b>	<b>29</b>
<b>5.9.</b>	<b>ACQUISIZIONE DATI SU RAPPORTI PERSONALI, PROFESSIONALI E PARTECIPAZIONI</b>	<b>29</b>
<b>5.10.</b>	<b>VERIFICHE A CURA DELLA COMPLIANCE</b>	<b>30</b>
<b>5.11.</b>	<b>SISTEMA SANZIONATORIO</b>	<b>30</b>
<b>6.</b>	<b>ALLEGATI</b>	<b>31</b>

## **1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

### **1.1. DISCIPLINA COMUNITARIA**

- Direttiva 2004/39/CE del 21 aprile 2004 (“Direttiva MiFID”);
- Direttiva 2014/65/UE del 15 maggio 2014 (testo di rifusione) + Regolamento 600/2014 del 15 maggio 2014 (“Direttiva MiFID II” e “Regolamento MiFIR”);
- Regolamenti delegati e di esecuzione (cd atti normativi di livello 2) del Regolamento (UE) n. 596/2014.

### **1.2. DISPOSIZIONI DI LEGGE**

- Decreto Legislativo n. 58/1998 (“Testo Unico della Finanza”);

### **1.3. DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI**

- Regolamento della Banca d'Italia e della Consob del 29.10.2007 ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis del Testo Unico della Finanza (c.d. Regolamento congiunto);
- Regolamento Consob adottato con delibera n. 16190 del 30.10.2007 di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (c.d. Regolamento intermediari).

### **1.4. ORIENTAMENTI DI VIGILANZA**

- Comunicazione Consob n. DIN/11021354 del 23.03.2011, a seguito di quesiti posti da Assosim in tema di operazioni personali;
- Comunicazione Consob n. 0055927 del 10 luglio 2015 in tema di incentivi;
- Comunicazione Consob n. 0061330 del 1.7.2016 sulle modalità di comunicazione, a decorrere dal 3 luglio 2016, delle informazioni richieste del Regolamento (UE) n. 596/2014 e dai relativi atti normativi di livello 2.

### **1.5. LINEE GUIDA ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA**

- Documento ABI\_Assosim contenente approfondimenti in tema di operazioni personali, validato da Consob in data 30 maggio 2013.

## 2. RISORSE COINVOLTE

### 2.1. UNITÀ ORGANIZZATIVE E RELATIVE RESPONSABILITÀ

#### 2.1.1 Consiglio di amministrazione

- approva il presente regolamento ed ogni successivo aggiornamento dello stesso;
- approva le proposte della Funzione di Compliance in merito ai conflitti di interesse rilevanti e autorizza l'aggiornamento dell'apposito registro;
- approva le proposte della Funzione di Compliance in merito all'aggiornamento dell'elenco degli incentivi legittimi e gli interventi correttivi in presenza di incentivi illegittimi;
- adotta i provvedimenti sanzionatori nel caso di violazione delle disposizioni in tema di "operazioni personali dei soggetti rilevanti" da parte di esponenti aziendali o membri dell'Organismo di Vigilanza 231.

#### 2.1.2 Direzione generale

- sospende l'operatività potenzialmente a rischio, su richiesta della Funzione di Compliance, nei casi in cui si ravvisino ragioni di urgenza derivanti dalla necessità di evitare danni alla clientela;
- sottopone a revisione annuale le tipologie di figure professionali nonché i singoli soggetti a cui è attribuita la qualifica di soggetti rilevanti sensibili della Banca, a fini di eventuali aggiornamenti. Si avvale del supporto della Segreteria Generale;
- adotta i provvedimenti sanzionatori nel caso di violazione delle disposizioni in tema di "operazioni personali dei soggetti rilevanti" da parte di dipendenti o altri collaboratori della Banca.

#### 2.1.3 Direzione Commerciale

- pone in essere le attività ed i presidi per la gestione dei conflitti di interesse individuati nel documento di "mappatura dei conflitti di interesse";
- consegna –tramite le filiali- al cliente un documento concernente gli incentivi percepiti da soggetti terzi, nell'ambito della prestazione del servizio di collocamento di prodotti finanziari da parte della Banca;
- definisce, congiuntamente con la Area Finanza, l'assetto commissionale applicabile a ciascun servizio di investimento prestato direttamente dalla banca.

#### 2.1.4 Area Finanza

- pone in essere le attività ed i presidi per la gestione dei conflitti di interesse individuati nel documento di "mappatura dei conflitti di interesse";

- definisce, congiuntamente con la Direzione Commerciale, l'assetto commissionale applicabile a ciascun servizio di investimento prestato direttamente dalla banca;
- segnala prontamente ogni anomalia rilevata ai fini delle conseguenti valutazioni a cura della Direzione Generale;
- fornisce alla Funzione Compliance, ad evento, l'aggiornamento degli strumenti finanziari collocati dalla banca;
- collabora con la Funzione Compliance per la definizione della mappatura dei conflitti di interesse e per quella degli incentivi.

### **2.1.5 Segreteria Generale**

- individua, in base alle tipologie di figure professionali rientranti nel perimetro dei soggetti rilevanti, i singoli destinatari oggetto di adempimenti previsti dal presente regolamento;
- richiede, a ciascun soggetto rilevante, l'accettazione delle regole di condotta e di autodisciplina nonché l'indicazione dei rapporti personali, professionali e di partecipazione rilevanti ai fini del monitoraggio delle operazioni personali poste in essere dai medesimi;
- gestisce il registro dei soggetti rilevanti e ne cura l'aggiornamento;
- acquisisce le comunicazioni in merito alle operazioni poste in essere direttamente dai soggetti rilevanti, presso altri intermediari;
- cura l'organizzazione e lo svolgimento di iniziative di formazione in merito ai contenuti del presente regolamento;
- Fornisce un'informativa alla Funzione Compliance sugli eventuali soggetti rilevanti che siano connessi con i soggetti/società tempo per tempo elencati/e nel registro dei conflitti di interesse.

### **2.1.6 Ufficio Organizzazione**

- definisce e disciplina, nell'ambito della regolamentazione interna della Banca, le regole organizzative finalizzate alla mitigazione dei rischi di cui al presente regolamento;
- fornisce alla Funzione Compliance, ad evento, l'aggiornamento in materia di accordi di outsourcing.

### **2.1.7 Funzione di Compliance**

- propone al Consiglio di amministrazione l'aggiornamento del presente regolamento, ove necessario;
- provvede alla mappatura iniziale dei conflitti di interesse ed all'aggiornamento successivo, in collaborazione con la Area Finanza;
- istituisce e mantiene un registro dei conflitti di interessi rilevanti e un elenco degli incentivi legittimi, acquisendo le opportune informazioni dalle strutture aziendali coinvolte nella



definizione degli accordi. Le singole strutture avranno cura di comunicare alla funzione di Compliance l'elenco degli accordi in essere ed il relativo livello degli incentivi;

- controlla e verifica su base continuativa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure organizzative adottate per gestire i conflitti di interessi identificati, per l'individuazione di incentivi legittimi e la esclusione di incentivi illegittimi;
- individua i casi ed i conflitti di interessi per i quali, nonostante i presidi e le misure organizzative adottate, non risulti possibile assicurare con ragionevole certezza che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato e che, pertanto, dovranno essere esplicitati alla clientela;
- verifica, almeno annualmente, la conformità dei processi di individuazione dei soggetti rilevanti, il loro censimento e l'estrazione delle operazioni personali ad essi riconducibili;
- verifica, con cadenza semestrale, il rispetto dei limiti e dei divieti previsti in materia di operazioni personali dei soggetti rilevanti, avvalendosi delle estrazioni effettuate dal sistema informativo della Banca;
- riferisce, almeno annualmente –anche nell'ambito della propria relazione annuale- al Consiglio di amministrazione, in merito ai presidi adottati per la mitigazione dei rischi di cui al presente regolamento.

## **2.2. RISORSE INFORMATICHE UTILIZZATE**

La Banca anche per quanto disciplinato dal presente Regolamento, si avvale delle risorse informatiche disponibili nel sistema informativo messo a disposizione dall'outsourcer Phoenix.

### 3. POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

#### 3.1. CONFLITTI DI INTERESSE RILEVANTI

La Banca individua, sulla base della propria operatività<sup>1</sup> ed in linea con il principio di proporzionalità, le potenziali situazioni di conflitto di interesse, in relazione alle fattispecie indicate all'art. 24 del Regolamento Congiunto<sup>2</sup> e formula per iscritto, applica e mantiene un'efficace politica di gestione dei conflitti di interesse sempre in linea con il principio di proporzionalità, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento Congiunto<sup>3</sup>.

La Funzione di Compliance, in collaborazione con l' Area Finanza, coordina l'attività di mappatura iniziale dei conflitti di interesse ed il successivo aggiornamento. Tutti i dipendenti della Banca, e le altre persone che agiscono per essa, hanno il compito di collaborare a detta mappatura e pertanto sono chiamati ad individuare, analizzare e segnalare alla Funzione di Compliance i conflitti di interesse che abbiano rilevato, o che potenzialmente possano manifestarsi, nello svolgimento delle attività loro affidate.

Ai fini della rilevazione dei conflitti di interesse potenziali, la Funzione Compliance produce ed aggiorna, anche a seguito dei flussi informativi rivenienti da altre strutture aziendali coinvolte nelle procedure di presidio dei conflitti di interesse, una mappa in grado di identificare le ipotesi in cui l'interesse dell'investitore potrebbe risultare penalizzato per il perseguimento di una

---

<sup>1</sup> La mappatura dei conflitti di interesse è realizzata tenendo conto, nello svolgimento dei servizi d'investimento, degli interessi della Banca e dei soggetti rilevanti della stessa, nonché dei rapporti tra clienti.

<sup>2</sup> Articolo 24 (Conflitti di interesse rilevanti) 1. Ai fini dell'identificazione dei conflitti di interesse che possono insorgere nella prestazione dei servizi e che possono danneggiare gli interessi di un cliente, gli intermediari considerano, quale criterio minimo, se a seguito della prestazione di servizi, essi, un soggetto rilevante o un soggetto avente con essi un legame di controllo, diretto o indiretto: a) possano realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente; b) siano portatori di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo; c) abbiano un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato; d) svolgano la medesima attività del cliente; e) ricevano o possano ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione con il servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.

<sup>3</sup> Il Regolamento congiunto, all'art 25, prescrive l'obbligo in capo agli intermediari di formulare per iscritto, applicare e mantenere un'efficace politica di gestione dei conflitti di interesse in linea con il principio di proporzionalità. La politica di gestione dei conflitti di interesse è finalizzata a consentire di: individuare le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse; definire le procedure da seguire e le misure da adottare per gestire tali conflitti, volte a garantire un grado di indipendenza appropriato, tenuto conto delle dimensioni e dell'attività dell'intermediario. Sono disciplinati i seguenti presidi:

- impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti quando possa ledere gli interessi di uno o più clienti;
- garantire la vigilanza separata dei soggetti rilevanti le cui principali funzioni coinvolgono interessi potenzialmente in conflitto;
- eliminare ogni connessione diretta tra le retribuzioni dei soggetti rilevanti che esercitano in modo prevalente attività idonee a generare tra loro situazioni di potenziale conflitto di interesse;
- impedire o limitare l'esercizio di un'influenza indebita sullo svolgimento, da parte di un soggetto rilevante, di servizi o attività di investimento o servizi accessori;
- impedire o controllare la partecipazione simultanea o successiva di un soggetto rilevante a distinti servizi o attività di investimento quando possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse.

Nel caso in cui le misure e procedure individuate non assicurino l'indipendenza di cui sopra, gli intermediari adottano procedure alternative o aggiuntive necessarie e appropriate a tal fine.

finalità diversa ed ulteriore rispetto al servizio prestato, da parte della banca o di un soggetto rilevante della stessa.

Nella individuazione della sussistenza di un determinato conflitto di interesse, sono stati considerati i seguenti requisiti, ritenuti essenziali al fine della corretta classificazione dello stesso:

- il carattere potenziale del conflitto, che deve pertanto essere apprezzabile ex ante;
- l'esistenza di una possibile subordinazione dell'interesse del cliente rispetto a quello della Banca e/o a quello di un altro cliente;
- la sussistenza di una finalità, diversa e ulteriore rispetto a quella propria dell'operazione posta in essere, perseguita dalla Banca al fine di trarne una propria utilità.

Inoltre, ai fini della corretta e completa mappatura dei conflitti di interesse, è stato valutato se la Banca, o un soggetto rilevante ad essa connesso, possano trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 21 della Diretta 2006/73/CE, recepite nell'art. 24 del Regolamento congiunto, nelle quali:

- a) possano realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a spese del cliente;
- b) siano portatori di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo;
- c) abbiano un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato;
- d) svolgano la medesima attività del cliente;
- e) ricevano o possano ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione con il servizio prestato al cliente, un incentivo sotto forma di denaro, di beni o di servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.

La Banca ha individuato i possibili conflitti che possono sorgere nello svolgimento della propria attività attraverso l'analisi congiunta dei seguenti parametri:

- tipologia di servizio di investimento prestato;
- tipologia di strumento finanziario oggetto del servizio;

A tal proposito, potrebbero verificarsi potenziali conflitti di interesse ogni qualvolta i servizi di investimento erogati a favore della clientela si riferiscano a strumenti finanziari emessi dalla Banca stessa e/o da soggetti nei confronti dei quali la Banca presenta interessi di diversa natura:

- detenzione di una partecipazione rilevante;
- interesse legato ad una rilevante posizione creditizia;
- interesse a sviluppare importanti affari o rapporti commerciali (rapporti di outsourcing di attività essenziali o importanti);
- interesse legato alla percezione di incentivi al collocamento o alla distribuzione di prodotti finanziari.

Da quanto sopra riportato, dunque, ne è derivata la necessità di considerare l'insorgere di potenziali conflitti di interesse per tutte le emissioni di strumenti finanziari emessi da Società legate alla Banca.

I servizi di investimento prestati dalla Banca e considerati nel perimetro di analisi sono i seguenti:

- Ricezione e trasmissione di ordini;
- Esecuzione di ordini per conto dei clienti;
- Negoziazione per conto proprio;

- Consulenza in materia di investimenti;
- Collocamento con assunzione a fermo di strumenti finanziari (ovvero collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile);
- Collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile.

Si precisa inoltre che la Banca non eroga il Servizio di Gestione individuale di portafogli e non svolge l'attività di ricerca in materia di investimenti.

### **3.2. PROCEDURA PER LA MAPPATURA DEI CONFLITTI DI INTERESSE CONNESSI AI SERVIZI D'INVESTIMENTO**

Ogni qualvolta eroga un nuovo servizio d'investimento od un servizio accessorio o colloca/distribuisce una nuova tipologia di strumento finanziario, la Banca provvede alla mappatura dei conflitti potenziali utilizzando il modello di analisi predisposto, che consente di verificare le situazioni di potenziale conflitto.

In particolare, lo strumento di mappatura consente di evidenziare:

- la descrizione dei conflitti potenziali
- le tipologie di conflitto potenziale riscontrate nell'ambito di quelle individuate dall'art.24 del regolamento congiunto Consob/Bankit
- il servizio di investimento in potenziale conflitto
- gli strumenti finanziari interessati
- le misure di gestione individuate per ogni situazione di conflitto
- se sia dovuta l'informativa alla clientela (disclosure).

La Funzione Compliance:

- provvede, tramite l'aggiornamento del documento di mappatura, all'individuazione ed alla descrizione dei conflitti sulla base delle attività svolte dalla Banca nell'erogazione dei servizi di investimento e dei flussi informativi ricevuti dalle altre strutture coinvolte, indicando le misure di gestione ritenute più efficaci e che si intende adottare per la gestione del conflitto di interessi;
- richiede il coinvolgimento dell'Area Finanza per condividere le valutazioni effettuate in merito alla mappatura dei conflitti ed alle misure adottate;
- archivia il documento di mappatura, che costituisce il Registro dei conflitti di interesse.

A supporto dell'individuazione dei conflitti di interesse sui servizi di investimento accessori e bancari, sono previsti specifici flussi informativi nei confronti della Funzione Compliance secondo le modalità ed i termini di seguito specificati:

- ad evento, la Contabilità Generale fornisce l'aggiornamento delle partecipazioni detenute dalla Banca;
- ad evento, l'Area Finanza fornisce l'aggiornamento degli strumenti finanziari collocati dalla Banca;
- ad evento, l'Ufficio Organizzazione comunica gli aggiornamenti in materia di accordi di outsourcing;

- la Segreteria Generale fornisce un’informativa sugli eventuali soggetti rilevanti che siano connessi con i soggetti/società tempo per tempo elencati/e nel registro dei conflitti di interesse.

Ai fini di una più corretta e completa mappatura di tutte le tipologie di conflitti di interesse che possono manifestarsi, si evidenzia che la Banca ha inteso considerare anche le tipologie di conflitti collegate ai soggetti rilevanti, al fine di valutare se questi ultimi possano trovarsi in una delle situazioni previste nell’art. 24 del Regolamento congiunto e descritte in precedenza.

La rilevazione dei conflitti di interesse, si sostanzia nell’individuazione delle seguenti situazioni connesse ai soggetti rilevanti:

- detenzione da parte di soggetti rilevanti di una partecipazione di controllo e/o rilevante nell’emittente dello strumento finanziario/prodotto assicurativo;
- ruoli ricoperti da parte di soggetti rilevanti in altre società emittenti strumenti finanziari/prodotti assicurativi;
- ricezione da parte di soggetti rilevanti di regali, ospitalità, sconti da parte di società emittenti strumenti finanziari/prodotti assicurativi;
- esistenza di legami retributivi da parte di soggetti rilevanti con società emittenti strumenti finanziari/prodotti assicurativi.

Per tale rilevazione la Funzione Compliance si avvale del Modulo compilato dal soggetto rilevante e trasmesso alla Segreteria Generale (Allegato 3).

In considerazione del fatto che la maggior parte dei conflitti derivano dal collocamento, semplice o con assunzione a fermo o garanzia di strumenti finanziari, la Banca ha deciso di delimitare il perimetro di rilevazione dei conflitti ai soggetti rilevanti così come individuati nell’ambito della Policy per la gestione delle operazioni personali dei soggetti rilevanti.

I conflitti di interesse rilevati dalla Banca sono riportati in Allegato 1.

### **3.3. SEGNALAZIONI INTERNE DI POTENZIALI CONFLITTI DI INTERESSE**

Tutti i soggetti che partecipano alla prestazione di servizi di investimento e accessori alla clientela (es. componenti del Consiglio di amministrazione, dipendenti o collaboratori esterni, altre persone fisiche) devono identificare situazioni di potenziale conflitto di interessi e sono tenuti a darne comunicazione alla Funzione di Compliance, tempestivamente e con qualsiasi mezzo idoneo.

La segnalazione deve contenere una descrizione del conflitto e indicare i soggetti ai quali lo stesso si riferisce (la Banca, un soggetto rilevante, un soggetto avente un legame di controllo diretto o indiretto con l’intermediario o un soggetto rilevante, più clienti).

### **3.4. MONITORAGGIO PER AGGIORNAMENTO PERIODICO DEI CONFLITTI**

Alla Funzione di Compliance compete altresì il compito di procedere all’aggiornamento della mappatura iniziale dei conflitti di interesse, sia avvalendosi delle segnalazioni effettuate dalle altre strutture ed uffici della Banca, sia effettuando un’autonoma attività di monitoraggio finalizzata all’identificazione di nuovi eventuali conflitti di interessi, effettivi o potenziali. A tal fine, provvede ad esaminare su base continuativa le informazioni inerenti la Banca ed i propri soggetti rilevanti.

Per le finalità di cui in precedenza, la Funzione di Compliance esamina ed elabora in modo regolare, sulla base delle informazioni ricevute dalle competenti strutture ed uffici, le seguenti informazioni:

- elenco delle convenzioni in essere con altre banche e/o altre società per il collocamento o la distribuzione di strumenti, prodotti finanziari e servizi di investimento;
- elenco dei soggetti che hanno accordi, diversi da convenzioni di collocamento o distribuzione, sulla base dei quali la Banca percepisce corrispettivi economici, diretti o indiretti, o altre utilità;
- elenco degli strumenti e prodotti finanziari collocati sul mercato primario nell'ambito di operazioni di IPO;
- elenco degli altri soggetti con i quali la Banca abbia in essere altri rapporti di affari collegati all'offerta di servizi d'investimento.

Per quanto concerne i soggetti rilevanti e i conflitti di interessi suscettibili di insorgere tra questi e i clienti, la Funzione di Compliance accede al registro dei soggetti rilevanti presso la Segreteria Generale e provvede ad esaminare tutto la documentazione acquisita dalla Banca per ciascuno di essi. La Funzione di Compliance, nel caso disponga di informazioni incomplete, inesatte o mancanti, deve sollecitare i soggetti rilevanti interessati alla predisposizione, correzione o integrazione delle stesse.

La Funzione di Compliance, nel caso ritenga opportuno approfondire situazioni di potenziale conflitto, può richiedere direttamente ai partners della Banca (es. società prodotto) di fornire ogni informazione utile alla individuazione dei potenziali conflitti, avvalendosi di questionari mirati.

### **3.5. COMUNICAZIONI AL CDA PER L'AGGIORNAMENTO DELLA MAPPATURA SUI CONFLITTI**

La Funzione di Compliance, nei casi in cui all'esito delle attività di monitoraggio svolte su base periodica valuti l'eventuale sopravvenienza di situazioni e circostanze tali da dare origine ad ulteriori conflitti di interessi effettivi o potenziali per i quali si ponga la necessità di aggiornare la mappatura iniziale, ove consideri i nuovi conflitti di interessi identificati suscettibili di danneggiare gli interessi dei clienti, provvede a darne comunicazione al Consiglio di amministrazione.

Detta informativa contiene, in ogni caso, le proposte e le indicazioni della Funzione di Compliance in merito alle misure organizzative da adottare per la gestione dei nuovi conflitti individuati.

Nel momento in cui il Consiglio di amministrazione constata che il conflitto possa essere adeguatamente gestito ne dà comunicazione alla Funzione di Compliance affinché provveda ad aggiornare il registro dei conflitti di interesse.

### **3.6. REGISTRO DEI CONFLITTI DI INTERESSE**

La Funzione di Compliance aggiorna il registro dei conflitti di interessi rilevanti in base alle decisioni adottate dal Consiglio di amministrazione<sup>4</sup>.

---

<sup>4</sup> Art. 26 del Regolamento Congiunto.

La Funzione di Compliance riporta, in tale registro, esclusivamente i conflitti di interessi rilevanti, vale a dire i conflitti di interessi ritenuti idonei a danneggiare gli interessi dei clienti, identificati in sede di mappatura iniziale e i conflitti di interesse identificati in fase di aggiornamento su base continuativa di tale mappatura.

Per ciascun conflitto di interessi identificato sono registrate informazioni finalizzate ad evidenziare:

- il servizio di investimento o accessorio o la combinazione di servizi nella cui prestazione sorge il conflitto;
- una descrizione del conflitto;
- le tipologie di conflitto potenziale riscontrate nell'ambito di quelle individuate dall'art.24 del regolamento congiunto Consob/Bankit;
- gli strumenti finanziari interessati;
- le misure organizzative adottate per la gestione del conflitto;
- se sia dovuta l'informativa alla clientela (disclosure).

### **3.7. MISURE PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE**

Nel presente capitolo viene illustrata la politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dalla Banca, in termini di misure organizzative e/o normative prescelte per la gestione dei conflitti suscettibili di arrecare un pregiudizio al cliente.

In particolare, al fine di individuare le più appropriate azioni da intraprendere per gestire i conflitti di interesse rilevati in corrispondenza dei servizi di investimento/accessori erogati, la Banca considera i seguenti fattori:

- la rilevanza del rischio di ledere gli interessi della clientela,
- il "costo aziendale" delle soluzioni organizzative definite,
- la dimensione e la complessità dell'attività svolta dall'Istituto.

Pertanto, le soluzioni organizzative individuate sono volte a garantire che le funzioni aziendali responsabili della prestazione di servizi e/o attività confliggenti, svolgano detti servizi e/o attività con un grado di indipendenza appropriato rispetto alle dimensioni ed alla rilevanza del rischio che gli interessi dei clienti siano danneggiati.

Le possibili misure di gestione dei conflitti di interesse individuate dalla normativa di riferimento (art. 25 del Regolamento Congiunto) possono essere ricondotte alle seguenti fattispecie:

- soluzioni organizzative volte ad impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti coinvolti in attività che comportano un rischio di conflitto di interesse. A tal fine sono previste apposite procedure per il monitoraggio e la segnalazione di disposizioni che potrebbero comportare una manipolazione di mercato;
- soluzioni organizzative volte a garantire una vigilanza separata dei soggetti rilevanti le cui principali funzioni coinvolgono interessi potenzialmente in conflitto;
- soluzioni volte alla eliminazione di ogni legame diretto tra la retribuzione dei soggetti rilevanti che svolgono prevalentemente una certa attività e quella di altri soggetti che esercitano prevalentemente un'altra attività, idonee a generare tra loro situazioni di potenziale conflitto di interesse;

- misure volte ad eliminare o limitare l'esercizio di influenze indebite sul modo in cui un soggetto rilevante svolge un servizio di investimento o accessorio;
- misure volte ad impedire o controllare la partecipazione simultanea o successiva di un soggetto pertinente a servizi distinti, quando ciò possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse.

Si sottolinea che, ai fini dell'individuazione delle misure di gestione dei conflitti, non è stata fatta alcuna distinzione in base alla natura della clientela (clientela al dettaglio, clienti professionali o controparti qualificate) e le soluzioni definite saranno adottate nei confronti della generalità dei clienti.

I conflitti di interesse sono stati gestiti dalla Banca attraverso:

- L'adozione di un efficace modello operativo;
- Una chiara e trasparente definizione dei compiti e delle responsabilità;
- L'adozione di procedure interne e punti di controllo;
- La disposizione di mirate regole di condotta.

Si rinvia per dettagli all'"allegato 1) – mappatura di conflitti di interesse" nel quale sono evidenziate le più rilevanti e comuni politiche di gestione adottate dalla banca al fine di contrastare le diverse fattispecie di conflitti di interesse.

### **3.8. DISCOSURE DEI CONFLITTI**

Per le tipologie di conflitti di interesse per le quali non sia stato possibile individuare idonee misure organizzative, ovvero qualora le soluzioni organizzative e/o amministrative adottate non vengano giudicate sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza che il rischio di nuocere agli interessi della clientela sia evitato, la Banca informa chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti di tali conflitti di interesse. Tali informazioni sono fornite su supporto duraturo.

Per quanto riguarda le modalità mediante le quali viene fornita l'informativa alla clientela, la Banca consegna una sintesi della propria politica di gestione dei conflitti, all'interno dell'informativa precontrattuale, che viene consegnata in tempo utile prima della prestazione di servizi di investimento o accessori al cliente al dettaglio o potenziale cliente al dettaglio. Inoltre, ogni qualvolta il cliente lo richieda, la Banca dovrà fornire maggiori dettagli circa la propria politica in materia di conflitti di interesse, su supporto duraturo o telematico.

Inoltre, a compimento di ogni operazione che genera un conflitto viene evidenziata una *disclosure* (resa in forma scritta su supporto cartaceo).

L'informativa deve consentire ai clienti di assumere una decisione informata sul servizio di investimento o accessorio, tenuto conto del contesto in cui il conflitto di interessi si è manifestato.

Tale informativa non costituirà un'autorizzazione a procedere, bensì una comunicazione preventiva di cui il cliente deve tenere conto per decidere consapevolmente.



## 4. POLITICA DI GESTIONE DEGLI INCENTIVI

### 4.1. PREMESSA


Il presente regolamento (policy) è adottato in conformità alle disposizioni dell'art. 15, comma 2, lett. c) del Regolamento Congiunto Banca d'Italia-Consob che recita: gli intermediari "adottano, applicano e mantengono procedure di controllo di conformità e di linea che garantiscano il rispetto a tutti i livelli dell'intermediario, delle disposizioni adottate per la prestazione dei servizi, ivi comprese quelle relative alla corresponsione e alla percezione degli incentivi".

Si definiscono incentivi tutte le tipologie di pagamenti ricevuti/effettuati dagli intermediari a fronte della prestazione dei servizi di investimento e accessori. Secondo il tipo di incentivo sono previste regole diverse.

Riferimenti normativi sugli incentivi:


- Art. 26 della Direttiva 2006/73/CE (di seguito "D2"),
- Misure di livello 3 emanate dal CESR (in particolare, "Inducements under MiFID – Recommendations" del 29 maggio 2007)
- Regolamento Intermediari (Nr. 16190)
- Regolamento congiunto Banca d'Italia - Consob (art.15).

In sintesi la norma prevede che: "nessun incentivo è ammesso se non quelli descritti nel seguente schema":



## 4.2. LINEE GUIDA PER LA RILEVAZIONE E GESTIONE DEGLI INCENTIVI

Di seguito lo schema metodologico utilizzato per l'analisi degli incentivi:



CESR = The Committee of European Securities Regulators (Comitato di coordinamento fra le autorità di vigilanza sui mercati finanziari della Ue)

#### 4.3. ASSEGNAZIONE DEI RUOLI E DELLE RESPONSABILITÀ

La Banca ha attribuito alla Direzione Commerciale, congiuntamente con la Direzione Finanza, la responsabilità di definire l'assetto commissionale applicabile a ciascun servizio di investimento prestato direttamente dalla banca.

#### 4.4. MAPPATURA DEGLI INCENTIVI

Gli incentivi sono stati classificati in base alle tre tipologie previste dal Regolamento Intermediari:

- **Le competenze, commissioni o prestazioni non monetarie** percepite o fornite dalla Banca da/a un cliente in relazione alla prestazione di un servizio di investimento o accessorio; essi intervengono direttamente tra la Banca e il cliente.
- **Le competenze, commissioni o prestazioni non monetarie pagate/fornite a/da un terzo**, non riconducibili al punto precedente; queste solo legittime solo se accrescono la qualità del servizio fornito al cliente e non ostacolano il dovere di servire al meglio gli interessi dei clienti.
- **Le competenze adeguate** che rendano possibile la prestazione di servizi di investimento, come per esempio i costi di custodia, di cambio, fiscali, ecc.

La Funzione Compliance ha creato una mappa degli incentivi (vedasi Allegato 2) ed ha focalizzato la propria analisi sugli incentivi di cui alla lettera b) dell'art. 52 Regolamento Intermediari, al fine di testarne l'ammissibilità e di individuare le possibili misure di gestione.

La Funzione di Compliance, nei casi in cui all'esito delle attività di monitoraggio svolte su base periodica valuti l'eventuale sopravvenienza di situazioni e circostanze tali da dare origine ad incentivi legittimi non precedentemente individuati, per i quali si ponga la necessità di aggiornare l'elenco iniziale, provvede a darne comunicazione al Consiglio di amministrazione.

#### 4.5. DESCRIZIONE DEGLI INCENTIVI OGGETTO DI MAGGIOR ATTENZIONE

Sono state individuate tre aree, dove la presenza di incentivi può dar luogo a incompatibilità o comunque a misure di prevenzione:

- il collocamento di quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio);
- il collocamento di gestioni patrimoniali gestite da Terzi;
- il collocamento di prodotti assicurativi con contenuto finanziario.

#### 4.5.1 Collocamento di quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio).

Nel collocamento di questi strumenti finanziari (in primo luogo fondi di investimento e Sicav), la Banca si appoggia ad un ampio numero di società (circa 40) per un totale di oltre 5.000 prodotti, tutti con prospetto informativo, dove sono riportate le commissioni gravanti sul cliente.

Per taluni fondi sono presenti delle commissioni di sottoscrizione, in misura percentuale variabile dell'importo sottoscritto, stabilite dalla società di gestione ed indicate nella documentazione fornita al cliente. Di queste commissioni, la Banca ottiene dalla società di gestione una retrocessione da un minimo di 0% a un massimo del 100%. Il cliente è informato ex ante di queste commissioni.

Tutte le società prodotto prevedono commissioni di gestione direttamente a carico del fondo stesso e quindi indirettamente a carico del cliente. Questa commissione di gestione è comunque dettagliatamente esplicitata nel prospetto informativo. Di tali commissioni, la Banca ottiene un ristoro nella misura variabile, secondo gli accordi vigenti con le varie società di gestione.

Questi ristorni sono previsti solo in misura fissa, quindi non variabili in funzione di obiettivi commerciali di volumi intermediati, per non favorire comportamenti della Banca potenzialmente in conflitto di interesse o non orientati al perseguimento del miglior interesse del cliente.

Per dimostrare la legittimità degli incentivi connessi al collocamento di quote di OICR la Banca specifica di aver adottato le seguenti misure:

a) in tema di **ACCRESIMENTO DELLA QUALITA' DEL SERVIZIO RESO:**

- vasta gamma dei prodotti offerti in relazione all'effettivo fabbisogno della Clientela;
- costante aggiornamento professionale del personale addetto alla consulenza;
- attività di assistenza e supporto alla Clientela nella fase pre-contrattuale e post-contrattuale;
- abbinamento del servizio di consulenza in materia di investimenti all'erogazione di altri servizi di investimento (nel caso questi appartengano a determinate fattispecie particolarmente sensibili alla problematica dei conflitti di interesse);

b) in tema di **OBBLIGO DI SERVIRE AL MEGLIO GLI INTERESSI DEL CLIENTE:**

- verifica preventiva di conformità, a cura della competente Funzione, in fase di lancio dei prodotti/servizi offerti con contestuale valutazione della struttura commissionale e della relativa "disclosure" da dare ai clienti;
- politiche commerciali per la selezione degli strumenti finanziari da proporre alla Clientela incentrate sull'adeguatezza dello strumento alla tipologia di Cliente (profilo di investimento) e neutrali rispetto all'eventuale presenza di retrocessioni di commissioni;
- adozione di regole sulla gestione dei Conflitti di Interesse, come riportato al Cap. 3 del presente Regolamento;
- formalizzazione di procedure operative finalizzate al rispetto delle regole di comportamento.

Al momento della stipulazione del contratto base servizi di investimento, al cliente viene fornita una sintesi sugli incentivi applicabili (esistenza, natura e modalità di calcolo); su sua richiesta gli viene comunque messa a disposizione copia della presente politica degli incentivi.

Inoltre, al momento di ogni singola sottoscrizione, è esplicitato l'intero sistema delle commissioni applicabile a quel particolare servizio, prodotto o strumento finanziario.

#### **4.5.2 Gestioni patrimoniali gestite da Terzi**

Nel collocamento di questi prodotti la Banca distribuisce le gestioni patrimoniali gestite interamente da Terzi.

Anche in questo caso, nella documentazione fornita al cliente viene data l'indicazione di tutti i costi e le commissioni gravanti sul prodotto.

Il cliente, al momento della sottoscrizione non paga commissioni di sottoscrizione. La società prodotto prevede commissioni di gestione direttamente a carico della gestione stessa e quindi indirettamente a carico del cliente. (Questa commissione varia tra un minimo dello 0,40% a un massimo del 1,80%). Di tali commissioni, la Banca ottiene un ristorno nella misura variabile, secondo gli accordi vigenti con le società di gestione.

Questi ristorni sono previsti solo in misura fissa, quindi non sono variabili in funzione di obiettivi commerciali di volumi intermediati, per non favorire comportamenti della Banca potenzialmente in conflitto di interesse.

A fronte delle commissioni di cui al punto precedente, la Banca attua nei confronti dei clienti le seguenti misure che concorrono ad accrescere la qualità del servizio:

- messa a disposizione di numerose linee di gestione;
- abbinamento del servizio di collocamento con il servizio di consulenza in materia di investimenti;
- attività di supporto post-vendita, con possibilità di consegnare ai clienti reportistica, statistiche, misurazione performance e altri, tutti anche sotto il marchio Banca Popolare di Lajatico.

#### **4.5.3 Collocamento di prodotti assicurativi con contenuto finanziario.**

La Banca distribuisce polizze a contenuto finanziario sia tramite accordi diretti con Società Assicuratrici, sia utilizzando i servizi di società di brokeraggio (in primis Assicura) , riuscendo a mettere a disposizione della propria clientela una gamma di prodotti diversificata.

Lo svolgimento del servizio avviene nel rispetto di tutti gli obblighi normativi in tema di fascicoli informativi, condizioni generali di contratto, regolamento e schede prodotto, che contengono l'indicazione di tutte le commissioni gravanti sul prodotto stesso.

Sui prodotti assicurativi sono presenti delle commissioni di sottoscrizione, in misura percentuale variabile dell'importo sottoscritto, stabilite dalla compagnia assicurativa ed indicate nella documentazione fornita al cliente. Di queste commissioni, la Banca ottiene dalla compagnia una

retrocessione da un minimo di 0% a un massimo del 100%. Il cliente è informato ex ante di queste commissioni.

Anche questi prodotti prevedono delle commissioni di gestione indirettamente a carico del cliente che sono riportate nel fascicolo informativo, nelle condizioni generali di contratto, nel regolamento e nella scheda prodotto. Di tali commissioni, la Banca ottiene un ristorno nella misura variabile, secondo gli accordi vigenti con le compagnie.

Questi ristorni sono previsti solo in misura fissa, quindi non variabili in funzione di obiettivi commerciali di volumi intermediati, per non favorire comportamenti della Banca potenzialmente in conflitto di interesse.

Per dimostrare la legittimità di questi incentivi, la Banca specifica di aver adottato le seguenti misure:

a) in tema di ACCRESCIMENTO DELLA QUALITA' DEL SERVIZIO RESO:

- vasta gamma dei prodotti offerti in relazione all'effettivo fabbisogno consulenziale della Clientela;
- costante aggiornamento professionale del personale addetto alla consulenza,
- attività di assistenza e supporto alla Clientela nella fase pre-contrattuale e post-contrattuale
- abbinamento del servizio di consulenza all'erogazione di altri servizi di investimento (servizio di collocamento di prodotti di terzi);

b) in tema di **OBBLIGO DI SERVIRE AL MEGLIO GLI INTERESSI DEL CLIENTE:**

- verifica preventiva di conformità, a cura della competente Funzione, in fase di lancio dei prodotti/servizi offerti con contestuale valutazione della struttura commissionale e della relativa "disclosure" da dare ai clienti;
- adozione di politiche commerciali per la selezione degli strumenti finanziari da proporre alla Clientela incentrate sull'adeguatezza dello strumento alla tipologia di Cliente (profilo di investimento) e neutrali rispetto all'eventuale presenza di retrocessioni di commissioni;
- adozione di regole sulla gestione dei Conflitti di Interesse, come riportato al Cap. 3 del presente Regolamento;
- formalizzazione di procedure operative finalizzate al rispetto delle regole di comportamento e dei regolamenti IVASS (Regolamento Bancassicurazione).

#### **4.6. SCELTE DI BUSINESS E ORIENTAMENTO PREVALENTE**

La Banca garantisce regolare trasparenza nei rapporti con gli investitori esplicitando tutte le commissioni esistenti, indipendentemente dal ruolo ricoperto nel flusso di pagamento delle stesse.

Inoltre per dimostrare l'accrescimento della qualità del servizio reso ed adempiere all'obbligo di servire al meglio gli interessi del cliente, la Banca:

- segue la logica di multiprodotto,
- offre il servizio di consulenza
- offre assistenza post-vendita.

## 5. POLITICA SULLE OPERAZIONI PERSONALI DEI SOGGETTI RILEVANTI

### 5.1. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI RILEVANTI

La presente Policy ottempera a quanto disposto dall'art. 18 del Regolamento Congiunto Banca d'Italia-Consob che prescrive agli intermediari l'adozione di determinate procedure in tema di operazioni personali dei soggetti rilevanti.

Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori, le disposizioni di legge e di vigilanza prescrivono che gli intermediari debbano comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati, contenendo i rischi di abusi e di violazioni per propri interessi personali, a danno dei clienti e del mercato.

La Banca individua, in base al proprio assetto organizzativo, i soggetti rilevanti<sup>5</sup> che, in ragione del ruolo, delle attività svolte e del livello gerarchico ricoperto, sono costantemente più esposti ai rischi di utilizzo di informazioni privilegiate o confidenziali<sup>6</sup>, o a rischi di conflitti di interesse.

Sono considerati tali:

- a) i componenti gli Organi aziendali (Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale);
- b) i membri dell'Organismo di Vigilanza 231;
- c) i componenti la Direzione generale;
- d) i Dirigenti;
- e) i Responsabili e gli addetti dell'Ufficio Finanza ed Estero;
- f) i dipendenti che partecipano al Comitato Finanza;
- g) i Capo Area;
- h) i Titolari di Filiale e gli Addetti Titoli;

---

<sup>5</sup> Il Regolamento congiunto, all'art 2, fornisce, ai fini dell'individuazione dei soggetti rilevanti, le seguenti definizioni:

**r) "soggetto rilevante":** il soggetto appartenente a una delle seguenti categorie:

- i. i componenti degli organi aziendali, soci che in funzione dell'entità della partecipazione detenuta possono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, dirigenti o promotori finanziari dell'intermediario;
- ii. dipendenti dell'intermediario, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo dell'intermediario e che partecipino alla prestazione di servizi di investimento e all'esercizio di attività di investimento da parte del medesimo intermediario;
- iii. persone fisiche che partecipino direttamente alla prestazione di servizi all'intermediario sulla base di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi di investimento e l'esercizio di attività di investimento da parte del medesimo intermediario.

<sup>6</sup> Ai fini della presente Policy sono considerate informazioni:

- privilegiate: quando l'informazione ha un carattere preciso, che non è stata resa pubblica e che concerne, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti di strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari ovvero sui prezzi di strumenti finanziari derivati connessi.
- confidenziali: tutte quelle che possono influenzare l'andamento dei mercati e degli strumenti finanziari (price sensitive) o che comportano una violazione delle norme sulla riservatezza e sul trattamento di dati personali dei clienti.



i) i gestori della clientela private.

Non sono stati al momento individuati soggetti rilevanti nel novero dei soci della Banca, stante la previsione statutaria che non consente la detenzione di quote di partecipazione azionaria rilevanti.

I soggetti rilevanti sono censiti in apposito registro tenuto a cura della Segreteria Generale, a seguito della compilazione della scheda di cui all'Allegato 3.

La Direzione generale, con il supporto della Segreteria Generale, sottopone a revisione annuale le tipologie di figure professionali nonché i singoli soggetti a cui è attribuita la qualifica di soggetti rilevanti della Banca, a fini di eventuali aggiornamenti.

## 5.2. DEFINIZIONE DI OPERAZIONE PERSONALE

Per operazione personale, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento Congiunto Banca d'Italia- Consob, si intende un'operazione su uno strumento finanziario realizzata da, o per conto di, un soggetto rilevante, qualora sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

- il soggetto rilevante agisce al di fuori dell'ambito delle attività che compie in qualità di soggetto rilevante;
- l'operazione è eseguita per conto di una qualsiasi delle persone seguenti:
  - a) il soggetto rilevante;
  - b) una persona con cui il soggetto rilevante ha rapporti di parentela<sup>7</sup> entro il quarto grado o stretti legami<sup>8</sup>;
  - c) una persona che intrattiene con il soggetto rilevante relazioni tali per cui il soggetto rilevante abbia un interesse significativo, diretto o indiretto, nel risultato dell'operazione

---

<sup>7</sup> **Art. 2 del Regolamento Congiunto Banca d'Italia- Consob t) "persona con cui il soggetto rilevante ha rapporti di parentela"**: soggetto appartenente a una delle seguenti categorie:

- il coniuge o il convivente more uxorio del soggetto rilevante;
- i figli del soggetto rilevante;
- ogni altro parente entro il quarto grado del soggetto rilevante che abbia convissuto per almeno un anno con il soggetto rilevante alla data dell'operazione personale.

<sup>8</sup> **Art. 2 del Regolamento Congiunto Banca d'Italia- Consob x) "stretti legami"**: situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate:

- da una partecipazione, ossia dal fatto di detenere direttamente o tramite un legame di controllo, il 20 per cento o più dei diritti di voto o del capitale di un'impresa;
- da un legame di controllo, ossia dal legame che esiste tra un'impresa madre e un'impresa figlia, o da una relazione della stessa natura tra una persona fisica o giuridica e un'impresa; l'impresa figlia di un'impresa figlia è parimenti considerata impresa figlia dell'impresa madre che è a capo di tali imprese.

Costituisce uno stretto legame tra due o più persone fisiche o giuridiche anche la situazione in cui esse siano legate in modo duraturo a una stessa persona da un legame di controllo

che sia diverso dal pagamento di competenze o commissioni per l'esecuzione dell'operazione.

### **5.3. DISPOSIZIONI IN TEMA DI OPERAZIONI PERSONALI E OBBLIGHI PREVISTI IN CAPO AI SOGGETTI RILEVANTI**

L'art. 18, comma 1, del Regolamento Congiunto prevede l'obbligo per gli intermediari di adottare procedure adeguate al fine di impedire ai soggetti rilevanti, coinvolti in attività che possono dare origine a situazioni di conflitti di interesse, ovvero che abbiano accesso a informazioni privilegiate o ad altre informazioni confidenziali riguardanti clienti od operazioni con o per conto di clienti, di:

- I. effettuare operazioni personali che:
  - rientrano tra le fattispecie di operazioni sanzionabili per abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato;
  - implicano l'abuso o la divulgazione scorretta delle informazioni confidenziali riguardanti clienti o le loro operazioni;
  - confliggono con gli obblighi che incombono sull'intermediario ai sensi della Parte II del TUF e dei relativi regolamenti di attuazione riguardanti la "Disciplina degli intermediari".
- II. consigliare o sollecitare qualsiasi altra persona, al di fuori della propria attività lavorativa, ad effettuare operazioni su strumenti finanziari che, se eseguite a titolo personale dal soggetto rilevante, potrebbero rientrare nelle casistiche enunciate al sopraccitato punto I., oppure configurare un uso scorretto delle informazioni relative a ordini in attesa di esecuzione;
- III. comunicare ad altri, al di fuori della propria attività lavorativa, informazioni o pareri che potrebbero indurre chi li riceve ad effettuare operazioni su strumenti finanziari analoghe a quelle evidenziate al sopraccitato punto II.

Le operazioni personali, così come definite dal disposto normativa e tenuto conto delle attività e/o servizi di investimento prestati dalla Banca, si distinguono in:

- operazioni vietate;
- operazioni sempre ammesse;
- operazioni soggette a verifica.

Nei paragrafi seguenti si illustrano le tipologie di operazioni che in base alle proprie caratteristiche intrinseche possono essere considerate vietate o ammesse ai fini della presente policy.

### **5.4. OPERAZIONI PERSONALI VIETATE**

Ai sensi dell'art. 18 del Regolamento Congiunto, la Banca vieta ai soggetti rilevanti di compiere le seguenti operazioni:

a) operazioni personali che integrano le fattispecie di operazioni di "Abuso di informazioni privilegiate" e di "Manipolazione di mercato", di cui alla Parte V, Titolo I-bis, Capi II e III, del TUF;

b) operazioni personali che implicano l'abuso o la divulgazione scorretta delle informazioni confidenziali riguardanti clienti o loro operazioni;

c) operazioni personali che siano suscettibili di confliggere con gli obblighi che incombono sull'intermediario ai sensi della disciplina sugli intermediari di cui alla Parte II del TUF e dei relativi regolamenti di attuazione.

d) consiglio o sollecitazione nei confronti di qualsiasi altra persona, al di fuori dell'ambito normale della propria attività lavorativa o di un contratto di esternalizzazione, ad effettuare operazioni su strumenti finanziari che, se eseguite a titolo personale dal soggetto rilevante, rientrerebbero nell'ambito di applicazione delle lettere a); b); c) del presente comma, o dell'articolo 28, comma 2, lett. a) e b), del Regolamento Congiunto Banca d'Italia – CONSOB, o dell'articolo 49, comma 5, del Regolamento adottato dalla CONSOB ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del TUF;

e) comunicazione ad altri, al di fuori dell'ambito normale della propria attività lavorativa o di un contratto di esternalizzazione, di informazioni o pareri, sapendo o dovendo ragionevolmente sapere che per effetto di detta comunicazione il soggetto che la riceve compirà, o è probabile che compia, uno dei seguenti atti:

- effettuare operazioni su strumenti finanziari che, se eseguite a titolo personale dal soggetto rilevante, rientrerebbero nell'ambito di applicazione delle lettere a); b); c) del presente comma, o dell'articolo 28, comma 2, lett. a) e b), del Reg. CONSOB, o dell'articolo 49, comma 5, del Regolamento adottato dalla CONSOB ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del TUF;
- consigliare o sollecitare altri a realizzare dette operazioni.

Tutti i lavoratori dipendenti, siano essi o meno soggetti rilevanti, non possono effettuare operazioni personali in violazione alle disposizioni del Contratto Collettivo Nazionale del Credito (art. 38 comma 7 lettera c) <sup>9</sup>. I soggetti rilevanti diversi dai dipendenti possono invece porre in essere operazioni su strumenti finanziari derivati solo ove trattati e quotati su mercati regolamentati.

## 5.5. RESTRIZIONI ALL'OPERATIVITÀ DEI SOGGETTI RILEVANTI

Al fine di mitigare il rischio di commissione di illeciti o violazioni delle norme di comportamento da parte dei soggetti rilevanti, sono disposte le seguenti restrizioni alla loro operatività:

- Gli ordini relativi ad operazioni personali di soggetti rilevanti devono essere trasmessi sempre ad un altro soggetto interno abilitato a detta attività, che non sia soggetto collegato, stante il divieto di poter inserire detti ordini direttamente in proprio nel sistema;
- il soggetto rilevante non può effettuare operazioni su strumenti finanziari in mancanza di adeguata copertura;

---

<sup>9</sup> In linea generale, non possono porre in essere operazioni su strumenti finanziari derivati intendendosi come tali i contratti e le combinazioni di contratti elencati all'art. 1, comma 2, lettere da d) a j) del D.lgs. n. 58/98, nonché eventuali nuove categorie indicate dagli organi di vigilanza, ad eccezione delle operazioni in strumenti derivati finalizzate alla copertura del rischio di tasso su mutui residenziali

- il soggetto rilevante non può utilizzare canali di trading on line durante l'orario di lavoro;
- il soggetto rilevante non può effettuare alcuna operazione in contropartita diretta con la clientela.

Nelle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari non quotati, diversi dai titoli di Stato o garantiti dallo Stato, il prezzo della compravendita è lo stesso che viene applicato nel medesimo giorno alle operazioni effettuate con la clientela ordinaria.

## 5.6. OPERAZIONI SEMPRE AMMESSE

Rientrano tra le operazioni sempre ammesse le seguenti:

- le operazioni personali effettuate nell'ambito di un servizio di gestione di portafogli purché non vi sia una comunicazione preventiva in relazione all'operazione tra il gestore del portafoglio e il soggetto rilevante o altra persona per conto della quale l'operazione viene eseguita<sup>10</sup>;
- le operazioni personali aventi ad oggetto quote o azioni di OICR armonizzati o comunque soggetti a vigilanza in base alla legislazione di uno Stato membro UE che garantisca un livello di ripartizione del rischio delle loro attività equivalente a quello previsto per gli OICR armonizzati, purché il soggetto rilevante e ogni altra persona per conto della quale le operazioni vengano effettuate non partecipino alla gestione dell'organismo interessato<sup>11</sup>;
- le operazioni di sottoscrizione sul mercato primario dei titoli di Stato italiani per i quali la fase di collocamento risulti regolata da meccanismi idonei ad escludere il rischio di abusi di mercato o di conflitti di interessi<sup>12</sup>;
- operazioni di sottoscrizione effettuate sul mercato primario aventi ad oggetto titoli di debito emessi o garantiti da Stati o da enti sovranazionali, per i quali la fase di collocamento risulti regolata da meccanismi idonei ad escludere il rischio di abusi di mercato o di conflitti di interessi<sup>13</sup>;
- le operazioni di pronti contro termine in quanto si tratta di operazioni predeterminate dall'intermediario che, anche in relazione al sottostante (normalmente titoli di stato) può ragionevolmente escludersi siano compiute dal soggetto rilevante (che si limita ad aderire ad una offerta predisposta dall'intermediario e valida per tutti i clienti) abusando di informazioni privilegiate/confidenziali o agendo in conflitto di interessi con i clienti<sup>14</sup>;
- le operazioni aventi ad oggetto uno o più strumenti finanziari di un determinato emittente che, nel corso di un trimestre solare, non superino la soglia di 20.000 Euro; al di sotto di detta soglia si può ragionevolmente escludere che le operazioni siano compiute abusando di informazioni privilegiate/confidenziali o agendo in conflitto di interessi con i clienti<sup>15</sup>.

---

<sup>10</sup> Regolamento congiunto – art 18, comma 3, lettera a)

<sup>11</sup> Regolamento congiunto – art 18, comma 3, lettera b)

<sup>12</sup> Comunicazione Consob n. DIN/11021354 del 23-3-2011

<sup>13</sup> Documento ABI\_Assosim validato da Consob il 30.5.13

<sup>14</sup> Documento ABI\_Assosim validato da Consob il 30.5.13

<sup>15</sup> Documento ABI\_Assosim validato da Consob il 30.5.13

## **5.7. OPERAZIONI SOGGETTE A VERIFICA**

### **5.7.1 Operazioni svolte per il tramite della Banca**

Le operazioni personali effettuate presso la Banca che non rientrano nel novero di quelle sempre ammesse o vietate, devono essere comunicate trimestralmente alla Segreteria Generale, attraverso il Modulo di cui all'Allegato 4.

### **5.7.2 Operazioni svolte per il tramite di intermediari diversi**

I soggetti rilevanti che effettuano, per il tramite di intermediari diversi dalla Banca, operazioni personali differenti da quelle ammesse, di cui sopra, devono comunicare trimestralmente alla Banca stessa l'elenco degli ordini trasmessi e delle operazioni eseguite, inviando il Modulo di cui all'Allegato 4 alla Segreteria Generale.

## **5.8. ACCETTAZIONE DELLE REGOLE DI CONDOTTA**

I soggetti rilevanti comunicano espressamente alla Segreteria Generale, attraverso il Modulo di cui all'Allegato 3, quanto segue:

- aver ricevuto copia della presente politica sulla gestione delle operazioni personali dei soggetti rilevanti;
- accettarne integralmente il contenuto, consapevoli che ogni trasgressione è sanzionabile nelle modalità di seguito indicate;
- essere consapevoli della riservatezza del documento che non potrà, per nessun motivo, essere diffuso all'esterno della Banca;
- impegno ad attenersi alle disposizioni contenute nel documento anche per le operazioni personali effettuate presso altri intermediari;
- impegno a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione in relazione a quanto precede.

## **5.9. ACQUISIZIONE DATI SU RAPPORTI PERSONALI, PROFESSIONALI E PARTECIPAZIONI**

I soggetti rilevanti comunicano preventivamente alla Segreteria, attraverso il Modulo di cui all'Allegato 3, i rapporti di parentela e gli stretti legami, nel caso in cui abbiano - con riferimento alle operazioni su strumenti finanziari effettuate nell'ambito di rapporti intestati a detti soggetti - un interesse significativo, diretto o indiretto, nel risultato delle stesse.

I soggetti rilevanti comunicano preventivamente, altresì, ogni tipo di rapporto (es. professionale), o partecipazioni detenute relativamente ai soggetti di seguito indicati:

- emittenti di strumenti finanziari negoziati su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o esteri;
- emittenti di strumenti finanziari offerti in collocamento dalla Banca;

- intermediari ai quali la Banca trasmetta gli ordini della clientela secondo quanto previsto nella propria Politica di Trasmissione ed Esecuzione degli ordini.

#### **5.10. VERIFICHE A CURA DELLA COMPLIANCE**

La Funzione di Compliance verifica, con cadenza almeno annuale, la conformità dei processi di individuazione dei soggetti rilevanti e loro censimento, nonché dei processi di estrazione delle operazioni personali ad essi riconducibili, in base alle presenti regole di condotta e di autodisciplina.

La Funzione di Compliance verifica altresì, di norma semestralmente, il rispetto dei limiti e dei divieti previsti dalla Banca in materia di operazioni personali dei soggetti rilevanti.

In particolare, analizza la presenza di operazioni personali:

- potenzialmente vietate (estratte dalla procedura di controllo sugli abusi di mercato ed evidenziate nella lista delle operazioni potenzialmente sospette). L'approfondimento di dette operazioni segue il normale iter procedurale dei controlli in tema di abusi di mercato;
- potenzialmente in violazione alle limitazioni previste dalla Banca, di cui in precedenza;
- ammesse poiché non soggette a limitazioni.

#### **5.11. SISTEMA SANZIONATORIO**

Nel caso in cui, a seguito dei controlli di linea, di secondo e terzo livello, vengano individuate violazioni alle presenti regole di condotta, viene prodotta - da ciascun soggetto responsabile di attività di controllo, secondo i riporti gerarchico/funzionali ad esso relativi - tempestiva e documentata informativa in merito alle violazioni accertate.

I destinatari di dette informative sono di norma:

- la Direzione generale, in presenza di violazioni poste in essere da dipendenti o altri collaboratori della Banca, in vista dell'emanazione dei provvedimenti disciplinari applicabili in relazione alla gravità o recidività della mancanza o del grado di colpa<sup>16</sup>;
- il Presidente del Consiglio di amministrazione ed il Presidente del Collegio sindacale, nel caso in cui i soggetti rilevanti siano esponenti aziendali o membri dell'Organismo di Vigilanza 231, per le iniziative di competenza.

---

<sup>16</sup> Art. 44 del Contratto Collettivo Nazionale del Credito

## **6. ALLEGATI**

1. Mappatura Conflitti di interesse rilevati dalla Banca
2. Mappatura degli incentivi
3. Modulo di segnalazione soggetti rilevanti
4. Modulo di segnalazione delle operazioni personali compiute dal soggetto rilevante